



Ministero dell'Interno

**PREFETTURA
DI FIRENZE**

ELEZIONI 8 e 9 GIUGNO 2024

PROPAGANDA ELETTORALE

Prefettura di Firenze

16 maggio 2024



www.prefettura.it/firenze



Normativa di riferimento

Norme che regolano la disciplina della propaganda elettorale:

- Legge 4 aprile 1956 n. 212, modificata e integrata dalla Legge 24 aprile 1975 n. 130
- Legge 10 dicembre 1993 n. 515, modificata dalla Legge 22 febbraio 2000 n.28 (art. 1 commi 1 e 5, art. 3 e, per le sanzioni, artt. 15, 17, 18 e 19)
- Legge 25 marzo 1993 n. 81 (artt. 28 e 29)
- Legge 22 febbraio 2000 n.28 (accesso in condizioni di parità ai mezzi di informazione radiotelevisivi e propaganda elettorale su quotidiani, periodici e mezzi di diffusione televisiva)



Normativa di riferimento

In particolare:

- Art. 3 comma 2 Legge 515/1993 che impone l'indicazione del committente responsabile su tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa, radio, televisione e ogni altro mezzo di divulgazione
- Per le elezioni comunali la stessa indicazione è contenuta nell'art. 29 comma 3 Legge 81/1993
- Art. 9 della legge 28/2000 stabilisce che, **dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto**, è fatto divieto a tutte le **amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione** ad eccezione di quelle in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni.



..... ed ancora

- Provvedimento del 24 aprile 2024 della Commissione Parlamentare per l'Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi in materia di comunicazione politica e informazione per le elezioni Amministrative - G.U. n. 99 del 29 aprile 2024
- Deliberazione 122/24/CONS del 30 aprile 2024 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (disposizioni relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali e Circoscrizionali)
- Provvedimento del 9 aprile 2024 della Commissione Parlamentare per l'Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi in materia di comunicazione politica e informazione per le elezioni Europee - G.U. n. 87 del 13 aprile 2024
- Delibera N. 90/24/CONS del 12 aprile 2024 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo)
- Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 7 settembre 2005 – G.U. 12 settembre 2005 n. 212
- Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 aprile 2019 - G.U. 7 maggio 2019 n. 105



Affissioni

Come noto, con la Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147), è stata eliminata la propaganda indiretta e determinata una riduzione degli spazi della propaganda diretta. Tale abrogazione concerne esclusivamente la disciplina di assegnazione degli spazi di affissione dei manifesti di propaganda e non comporta modifiche alla disciplina della concessione di spazi di suolo pubblico ai vari partiti e movimenti politici per finalità di propaganda durante le competizioni elettorali.

Sono pertanto legittime le manifestazioni in luogo pubblico organizzate da tutte le forze politiche, comprese quelle che non partecipano direttamente alla competizione elettorale, in quanto rientrano nell'ambito dell'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantito.

Non sono ammissibili affissioni e scritte di propaganda fuori dagli spazi consentiti, che possono essere utilizzati solo dopo l'assegnazione deliberata dalla Giunta Comunale.



Altre forme di propaganda

E' vietato, **dal 30° giorno** antecedente quello della votazione, e quindi da **venerdì 10 maggio 2024**, il **lancio** o il **getto**, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di volantini, che potranno essere distribuiti a mano.

E' vietata ogni forma di **propaganda luminosa** o **figurativa** a carattere **fisso in luogo pubblico**, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.

E' vietata ogni forma di **propaganda luminosa mobile**; deve pertanto ritenersi ammissibile ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale.



Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per **il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale** e soltanto **dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente**, salve ulteriori limitazioni imposte dall'Amministrazione locale, motivate da particolari esigenze di pubblico interesse, quali la tutela del riposo negli ospedali e nelle case e luoghi di cura.

In ogni caso tale uso di altoparlanti è soggetto a preventiva autorizzazione del Sindaco; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi (art. 59 Reg. Esec. del Codice della Strada).



Concomitanza con ricorrenza 2 giugno

Le manifestazioni indette per la ricorrenza del 2 giugno, purché attinenti **esclusivamente** ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale: i relativi manifesti andranno affissi in luoghi differenti dagli appositi spazi destinati alla propaganda.



Uso di locali comunali

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi degli artt. 19, comma 1, e 20, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, **i Comuni**, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, **sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici** presenti nelle competizioni elettorali, in **misura eguale tra loro**, **i locali di loro proprietà** già predisposti per **conferenze e dibattiti**.



Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi **a partire da sabato 25 maggio 2024**, sino alla chiusura delle operazioni di voto, **è vietato rendere pubblici** o comunque **diffondere** i risultati di **sondaggi demoscopici** sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.



«Silenzio elettorale»

Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della Legge 4 aprile 1956, n. 212, **nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta**, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda;

ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 7/2024, in occasione delle consultazioni di giugno, che vedono un anticipo dell'apertura dei seggi al sabato, si considera giorno della votazione quello della domenica;

il cosiddetto "silenzio elettorale" scatta, pertanto, alla mezzanotte di venerdì 7 giugno e, quindi, da sabato 8 a domenica 9 giugno 2024 sono vietati i comizi e ogni altra forma di propaganda elettorale.

Nei giorni della votazione, inoltre, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di **200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali**.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.